

*Codice Disciplinare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali*

ALLEGATO N. 3

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1884 DEL 18 NOV. 2016

***CODICE DISCIPLINARE
DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E
PROFESSIONISTI SANITARI
(BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI
A.S.L. n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila***

***Codice Disciplinare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali***

Indice

Articolo 1 – Fonti normative ed ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Obblighi dello Specialista	3
Articolo 3 – Sanzioni disciplinari	3
Articolo 4 – Principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni	3
Articolo 5 – Comportamenti soggetti a sanzione	4
Articolo 6 – Titolarità del potere disciplinare	6
Articolo 7 – procedimento di competenza del Direttore del Distretto	7
Articolo 8 – Procedimento di competenza dell'UPD	7
Articolo 9 – Decadenze	8
Articolo 10 – Forma delle comunicazioni allo specialista	8
Articolo 11 – Determinazione concordata della sanzione	9
Articolo 12 – Impugnazione sanzioni disciplinari	9
Articolo 13 – Norme comportamentali	9
Articolo 14 – Pubblicità	9
Articolo 15 – Norma finale	9

**Codice Disciplinare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali**

Articolo 1

Fonti normative ed ambito di applicazione

Il presente Codice Disciplinare viene emanato in applicazione dell'art. 37 dell'Accordo Collettivo Nazionale per gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., ratificato il 17/12/2015.

Per brevità di espressione i professionisti di cui trattasi saranno denominati, nel presente Regolamento, con la dicitura "specialista".

Articolo 2

Obblighi dello Specialista

1. Ferme restando le responsabilità di natura civile, penale, amministrativa e contabile previste dalle vigenti normative, lo specialista ambulatoriale conforma la sua condotta al dovere di contribuire all'erogazione delle prestazioni assistenziali sanitarie, nell'esclusivo interesse dei cittadini-utenti, potendo incorrere in responsabilità disciplinari per la violazione degli obblighi e compiti statuiti dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale) per la specialistica ambulatoriale, per la mancata collaborazione con le strutture dirigenziali nell'attuazione di quanto previsto dagli stessi, per il mancato rispetto delle norme del Codice di comportamento degli specialisti, di cui all'allegato 5 dell'ACN 17/12/2015.

2. In materia d'incompatibilità si rinvia a quanto previsto dall'art. 25 del suddetto A.C.N..

Articolo 3

Sanzioni disciplinari

Le violazioni, da parte degli specialisti, degli obblighi richiamati all'art. 2 danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) rimprovero scritto;
- b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di tre mesi;
- c) sospensione dall'incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
- d) revoca dall'incarico con preavviso;
- e) revoca dall'incarico senza preavviso.

Le sanzioni suindicate sono tipiche e tassative: non possono essere applicate sanzioni diverse da quelle previste e tipizzate nell'ACN 17/12/2015.

Articolo 4

Principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni

1. L'ASL è tenuta al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza.

2. A tal fine sono fissati i seguenti criteri generali, riguardo al tipo e all'entità di ciascuna delle sanzioni:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto

**Codice Disciplinare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali**

- conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni contrattuali;
 - c) responsabilità connesse con l'incarico ricoperto, nonché con la gravità della lesione al prestigio dell'Azienda e del Servizio Sanitario Nazionale;
 - d) grado di danno o di pericolo o di disservizio provocati a persone e a cose;
 - e) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dallo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista o al concorso nella violazione di più persone;
 - f) recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.

**Articolo 5
Comportamenti soggetti a sanzione**

- 1) La sanzione disciplinare del **rimprovero scritto** si applica nei casi di:
 - I. infrazioni di lieve entità, a carattere occasionale, comprese quelle relative alle disposizioni sulle prescrizioni e proposte di trattamenti assistenziali;
 - II. sporadiche irregolarità nell'utilizzo della ricetta del SSN;
 - III. inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, purché non abbia determinato un danno o ripercussioni negative per gli utenti o l'Azienda;
 - IV. ingiustificato ritardo o mancato rispetto dell'orario di inizio e di fine dei turni;
 - V. episodici comportamenti non conformi ai principi di correttezza e di rispetto;
 - VI. irregolarità nella compilazione e tenuta della documentazione a carattere sanitario;
 - VII. mancata comunicazione tempestiva all'Azienda di essere stato rinvio a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
 - VIII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore eccedente i 150 Euro nell'anno solare;
- 2) La **sanzione pecuniaria**, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 19% della retribuzione, si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri di cui all'art. 4, nei casi di:
 - I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato la sanzione del rimprovero scritto;
 - II. uso improprio delle risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale;
 - III. assenza ingiustificata o arbitrario abbandono della sede di servizio senza conseguenze nei confronti degli utenti;
 - IV. comportamenti minacciosi, ingiuriosi o calunniosi nei confronti di utenti, colleghi o dipendenti aziendali;

**Codice Disciplinare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali**

- V. violazione di obblighi da cui sia derivato disservizio agli utenti;
- VI. violazione degli obblighi e compiti, stabiliti da norme legislative o da disposizioni contrattuali, che abbiano comportato danno economico o pregiudizio per l'Azienda;
- VII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore rilevante;

3) la **sospensione dall'incarico e dal trattamento economico**, per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi, si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri di cui all'art. 4, nei casi di:

- I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato sanzione pecuniaria;
- II. sistematici e comprovati comportamenti aggressivi o denigratori; minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni nei confronti degli utenti, dei colleghi, dell'Azienda e dei suoi dipendenti;
- III. ripetute assenze ingiustificate dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tale ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista, agli eventuali danni causati all'Azienda, agli utenti o a terzi;
- IV. comportamento gravemente negligente od omissivo nella tenuta del Fascicolo Sanitario Elettronico e della restante documentazione sanitaria connessa all'espletamento della sua attività da cui sia derivato un danno per l'Azienda o per terzi;
- V. violazione delle norme di legge in materia di prescrizione di farmaci o persistente inappropriata clinica nell'attività prescrittiva;
- VI. testimonianza falsa o reticente nell'ambito di procedimenti disciplinari;
- VII. responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto, nell'esercizio della propria attività, nei confronti di colleghi, utenti o terzi;
- VIII. atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi compresi quelli discriminatori e le molestie sessuali;
- IX. altre gravi violazioni non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Azienda;

4) La **revoca dell'incarico con preavviso** si applica nei casi di:

- I. recidiva di infrazioni che abbiano comportato la sospensione del rapporto;
- II. falsità documentali o dichiarative in costanza del rapporto di lavoro;
- III. omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti indebiti benefici economici;
- IV. rilascio di false certificazioni di malattia, relative ad assenza dal lavoro, che attestino dati clinici non desunti da visita, in coerenza con la buona pratica medica;
- V. mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero

**Codice Disciplinare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali**

- professionale;
- VI. accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese agli utenti;
- VII. mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall'art. 36, comma 3, lettera e);
- VIII. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
- IX. responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell'attività di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto;
- 5) La revoca dell'incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro;
- 6) In caso di revoca per i motivi di cui al comma 4 punti VII, VIII e IX e di cui al comma 5, tale circostanza pregiudica irreversibilmente un nuovo incarico convenzionale, che non può più essere conferito, ai sensi dell'ACN 17/12/2015; negli altri casi si revoca è, invece, possibile la presentazione di una nuova domanda di inclusione nelle graduatorie, decorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico;
- 7) Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimenti disciplinare, delle sanzioni irrogate nel biennio precedente.

Articolo 6
Titolarità del potere disciplinare

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 37 dell'ANC 17/12/2015, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari allo specialista ambulatoriale viene ricondotta alle competenze di seguito individuate:
 - a) il Direttore del Distretto di afferenza per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto;
 - b) l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall'art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravità (dalla sanzione pecuniaria alla revoca dell'incarico). Tale Ufficio, nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi uno specialista ambulatoriale, è modificato nella sua composizione, con la sostituzione di uno dei membri (specificatamente quello in rappresentanza della Dirigenza medico - veterinaria) con altro, in rapporto di convenzionamento con il SSN.
2. Nessuno dei componenti dell'UPD, ivi compreso il segretario, deve rivestire, al momento della nomina, cariche sindacali o cariche pubbliche elettive, né deve averle rivestite per un biennio antecedente alla nomina.
3. Nei procedimenti disciplinari a carico degli specialisti, di competenza dell'UPD, le determinazioni conclusive sono adottate dal legale rappresentante dell'Azienda.

**Codice Disciplinare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali**

Articolo 7

Procedimento di competenza del Direttore del Distretto

1. Il Direttore del Distretto, che abbia constatato o sia venuto comunque a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità (rimprovero scritto). Deve. Entro 20 gg., contestare per iscritto l'addebito allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista e convocarlo con un preavviso di almeno dieci giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un legale ovvero di un rappresentante sindacale cui lo specialista aderisce o conferisca mandato.
2. La contestazione dell'addebito deve contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto lo specialista delle circostanze imputategli e consentire allo stesso l'esercizio del diritto di difesa; deve, altresì, recare il riferimento al diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, con indicazione della sede e delle modalità per il concreto esercizio dello stesso.
3. Entro il termine fissato, lo specialista, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della propria difesa.
4. In caso di differimento superiore a dieci giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento dello specialista, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente.
5. Il rinvio del termine può essere concesso una sola volta nel corso del procedimento; in caso di reiterata richiesta di rinvio, pur giustificata, la stessa non sarà accolta e il procedimento disciplinare proseguirà sino alla conclusione.
6. Nel caso dell'istruttoria, il Direttore del Distretto può acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento, ma tali attività intermedie non comportano la sospensione del procedimento né il differimento dei relativi termini.
7. Il procedimento disciplinare viene concluso, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione stabilita dal Direttore del Distretto, ex art. 37, comma 9 lettera a/IV, entro sessanta giorni dalla contestazione.
8. La sanzione disciplinare, basata su elementi concreti, obiettivi ed ispirato al principio della certezza delle situazioni giuridiche, deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all'interessato.

Articolo 8

Procedimento di competenza dell'U.P.D.

1. Nel caso in cui il Direttore del Distretto ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro cinque giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), dandone contestuale comunicazione all'interessato.
2. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, senza indugio e, comunque, non oltre 40 giorni dalla data nella quale ho ricevuto gli atti o dalla data in cui ha acquisito notizia, contesta l'addebito allo specialista in maniera specifica e tempestiva e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un legale o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui lo specialista aderisce o

**Codice Disciplinare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali**

conferisca mandato, con un preavviso di almeno venti giorni.

3. Al procedimento di competenza dell'UPD si applica parimenti, la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente Codice.
4. Nel corso dell'istruttoria, l'UPD ha facoltà di acquisire ulteriori informazioni utili a definire e circoscrivere i termini dell'addebito; può convocare qualsiasi dipendente o collega dello specialista, quali testimoni in merito al procedimento avviato, acquisendo a verbale le dichiarazioni degli stessi, nonché ottenere, se del caso, testimonianze rese da soggetti esterni all'Azienda. L'Ufficio può, altresì, chiedere ad altre Amministrazioni Pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento.
5. Le predette attività non comportano la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
6. Dopo l'espletamento dell'ulteriore attività istruttoria, l'UPD conclude il procedimento e ne trasmette le risultanze al legale rappresentante dell'Azienda, competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare, entro 120 giorni dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione.
7. In caso di differimento superiore a venti giorni del termine per la difesa, per comprovato impedimento dello specialista che ne faccia richiesta, il termine per la conclusione è prorogato in misura corrispondente.
8. L'ingiustificata assenza di un dipendente o di uno specialista collega, convocato come teste in un procedimento disciplinare, costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è comportamento disciplinarmente perseguibile.
9. In caso di violazioni compiute con un'unica azione od omissione si applica la sanzione più grave.
10. Gli atti conclusivi del procedimento disciplinare a carico dello specialista devono essere motivati e notificati per iscritto all'interessato; gli stessi devono essere necessariamente trasmessi al Direttore del Distretto di appartenenza.

Articolo 9
Decadenze

La violazione dei termini stabiliti nell'ACN ratificato il 17/12/2015 in tema di procedimento disciplinare comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell'Azienda, la decadenza dall'azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia dello specialista, la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa.

Articolo 10
Forma delle comunicazioni allo specialista

1. Ogni comunicazione allo specialista nell'ambito del procedimento disciplinare è effettuata tramite posta elettronica certificata ovvero con lettera raccomandata A/R.
2. In subordine, la notifica può avvenire mediante consegna a mano, per il tramite del Dirigente della Struttura cui lo specialista afferisce.

**Codice Disciplinare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali**

Articolo 11

Determinazione concordata della sanzione

1. L'UPD può attivare la procedura di conciliazione, non obbligatoria, solo nei casi per i quali non è contemplata la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico.
2. Tale procedura deve essere instaurata e conclusa entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione.
3. La sanzione irrogata all'esito della procedura conciliativa non può essere di specie diversa da quella prevista per l'infrazione per la quale si procede, ma solo di entità minore.
4. La sanzione concordemente determinata non è soggetta ad impugnazione.

Articolo 12

Impugnazione sanzioni disciplinari

Lo specialista può impugnare il provvedimento sanzionatorio unicamente innanzi all'Autorità giuridica ordinaria.

Articolo 13

Norme comportamentali

1. Lo specialista, nell'espletamento della sua attività, deve scrupolosamente attenersi alle regole di condotta indicate nel Codice di comportamento richiamato all'art. 2, comma 1 del presente Codice, rubricato come "allegato 5" all'ACN ratificato il 17/12/2015, le cui disposizioni devono intendersi letteralmente trascritte e riportate.
2. Le infrazioni comportamentali assumono rilevanza disciplinare, potendo, a seconda della loro gravità e/o della occasionalità o reiterazione nel tempo, essere sanzionate con uno dei provvedimenti indicati all'art. 3 del presente Codice.

Articolo 14

Pubblicità

1. Il presente Codice Disciplinare della Dirigenza, destinata a regolamentare i procedimenti disciplinari attivati a carico degli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari e dei professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, secondo le previsioni dell'art. 37 dell'ACN ratificato il 17/12/2015, nonché degli allegati 5 e 6 del medesimo, entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera del legale rappresentante dell'Azienda approvativa dello stesso.
2. La pubblicazione del Codice sul sito web istituzionale dell'ASL soddisfa i requisiti di pubblicità e conoscibilità richiesti *ex lege* per l'efficacia delle norme disciplinari.

Articolo 15

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Codice, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nella Legge 27/03/2001, n. 97 e s.m.i., negli Accordi per la specialistica ambulatoriale (Nazionale, regionale, Aziendale) e, in quanto compatibili, con le vigenti norme regolamentari aziendali di disciplina e di comportamento.